



# *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA**

**ORDINE DEL GIORNO N. 612 DEL 12 NOV. 2014**

**OGGETTO:** Regolamento richiami in servizio discontinuo della componente volontaria

A seguito dell'incremento dell'organico di Vigili Volontari disponibili all'effettuazione dei richiami previsti dal Comando,

preso atto della decurtazione del numero di richiami complessivo annuo annunciato e già parzialmente messo in atto dal superiore Ministero a seguito della Legge Finanziaria 2011,

in ottemperanza alla nota prot. n. 0009906 del 12-04-2013 della DCRISUM del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile,

sentite le OO.SS. rappresentative di questo Comando,

si dispone la adozione del presente regolamento recante le modalità e i criteri da utilizzare per il richiamo in servizio discontinuo del personale volontario del CNVVF, nei casi previsti dal DPR n. 76 del 06-02-2004 e s.m.i.

Lo stesso regolamento resterà in vigore fino a diversa disposizione legislativa o regolamentare o di indirizzo ministeriale. Si fa comunque riserva di ogni utile modifica a seguito di rilevazione di eventuali criticità nel corso dell'esperienza attuativa e su espressa segnalazione degli Uffici di pertinenza (Capi Turno, Ufficio Personale, Ufficio Ragioneria, Magazzino vestiario etc...). Tali riscontri sono da far pervenire tramite la Segreteria del Comando al Funzionario responsabile dell'ufficio personale Vice Comandante - dott. Ing. Piernicola Dadone.

Per la rilevanza della presente disposizione, emanata per le vie ordinarie, si chiede ai responsabili di turno, di distaccamento e di Ufficio o Servizio, una particolare attenzione ai fini della sua capillare diffusione e corretta comprensione.

**REGOLAMENTO RICHIAMI IN SERVIZIO DISCONTINUO  
DELLA COMPONENTE VOLONTARIA  
DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA**

**a) Premessa:**

Il presente Regolamento viene redatto in base alle linee impartite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, avente per oggetto “*Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” e successive modifiche ed integrazioni.

**b) Definizione di Vigile Volontario:**

Il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è costituito da:

- 1) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- 2) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

**c) Elenco del personale volontario**

Al Comando Provinciale di Brescia è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Comando stesso e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il personale volontario deve avere la residenza in un comune della provincia di Brescia.

Qualora per un soggetto già iscritto nell'elenco venga a decadere il requisito della residenza, il soggetto stesso deve darne immediata comunicazione al Comando al fine di evitare di incorrere nell'effettuazione di richiami illegittimi.

In tal caso l'interessato può chiedere al Comando di provvedere alla sua cancellazione dall'elenco o di la procedura per il trasferimento al Comando della nuova provincia di residenza.

**d) Incompatibilità**

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

- del personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

- degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Qualora una delle suddette incompatibilità dovesse intervenire per un soggetto già iscritto nell'elenco, l'interessato dovrà darne immediata comunicazione al Comando al fine di consentirne la cancellazione e di evitare di incorrere nell'effettuazione di richiami illegittimi.

#### **e) Modalità di richiamo e impiego del personale volontario**

A norma dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 139/2006, dell'art. 4 comma 11 Legge 183/2011, e successiva nota prot. n. 0009906 del 12-04-2013 della DCRISUM del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il personale volontario può essere richiamato in servizio in tutti i casi di necessità motivate dalle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Per quanto attiene la possibilità di impiego dei volontari, si sottolinea come la stessa può essere determinata, oltre che dall'esigenza di sostituzione del personale permanente destinato temporaneamente ad attività istituzionali diverse, anche dalla necessità di inserimento in servizi emergenziali o comunque di potenziamento del dispositivo di soccorso per particolari situazioni.

In tale ambito può essere considerata anche la partecipazione della componente volontaria a specifici progetti correlati al soccorso, predefiniti dal Comando. Infatti, per il personale volontario, la componente esecutiva, incardinata in una snella ed efficiente struttura organizzativa, potrà trovare varie forme di impiego per la realizzazione di progetti, comunque correlati ai compiti istituzionali, e che per la forma di "impegno progettuale finalizzato", potranno anche necessitare più richiami sequenziali, nei limiti e secondo criteri vigenti sino alla conclusione del progetto stesso.

A tal fine potranno essere previste particolari competenze per i vigili volontari (cinofili, esperienza in impianti ect...) che consentano di rispondere con maggiore puntualità ed efficacia alle esigenze delle strutture territoriali.

Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del Comandante Provinciale, previa autorizzazione del Dipartimento tramite la Direzione Lombardia.

#### **f) Scheda informativa dati personale volontario**

I periodi di richiamo possono essere effettuati dal personale volontario iscritto presso questo Comando e a seguito di superamento del corso di formazione iniziale, IDONEO al servizio e in regola con il libretto sanitario e visita medica periodica effettuata.

Per l'accesso ai richiami è stata predisposta una scheda informativa da scaricare dal sito del Comando di Brescia [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/brescia](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/brescia), alla voce "volontari" e da compilare in

tutti i campi obbligatori. In seguito la scheda deve essere trasmessa in allegato con il formato predisposto .pdf esclusivamente tramite e-mail a Ufficio Personale [personale.brescia@vigilfuoco.it](mailto:personale.brescia@vigilfuoco.it) dal 10 al 31 ottobre di ogni anno (per l'anno 2014 tale termine è posticipato al 28-11-2014).

A seguito della ricezione di tale scheda, l'ufficio provvederà al controllo dei dati e alla successiva protocollazione. La scheda protocollata sarà poi inviata all'indirizzo e-mail dell'interessato entro il termine di presentazione delle schede. Tale e-mail di risposta contenente il numero di protocollo costituisce prova di ricezione della domanda da parte del Comando.

Nella scheda da compilare è presente la dichiarazione dello stato lavorativo: se DISOCCUPATO occorre indicare la data d'iscrizione alle liste di collocamento del centro per l'impiego di riferimento.

Ogni qualvolta dovesse intervenire una modifica a quanto dichiarato nella scheda, il personale volontario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando.

Al fine di non compromettere il corretto funzionamento dell'Ufficio si richiede la massima attenzione nella compilazione della scheda segnando correttamente tutti i dati richiesti.

Si ricorda che tutte le dichiarazioni fatte sono in autocertificazione, pertanto questo comando effettuerà degli "idonei controlli anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni rese (DPR n. 445/2000).

Dopo l'acquisizione di queste schede si provvederà a stilare una graduatoria che sarà resa pubblica e apposta nelle bacheche ufficiali delle varie sedi del Comando e pubblicata sul sito del comando VVF di Brescia.

#### **g) Graduatoria**

Al fine di provvedere in modo equo e con l'intento di dare pari opportunità allo svolgimento dei richiami in servizio a tutto il personale volontario, saranno adottati i criteri previsti dall'art. 18 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

I richiami saranno pertanto effettuati **a rotazione** sulla base della graduatoria interna che avrà validità di un anno e che verrà stilata secondo i seguenti criteri:

- 1) anzianità di decreto - **1 punto** per ogni anno con un max **di 5 punti**;
- 2) stato di disoccupazione - **5 punti**;
- 3) carico familiare - **1 punto** per ogni persona a carico.

In caso di parità di punteggio prevarrà l'anzianità di decreto di iscrizione e in seguito la minore età anagrafica.

Ai fini di consentire a coloro che sono in stato di disoccupazione di accedere a più richiami, si stabilisce che questi, nel corso dell'anno, verranno richiamati in numero di turni doppio rispetto agli occupati.

La graduatoria così determinata per le finalità di trasparenza verrà esposta alle bacheche della sede centrale, delle sedi dei Distaccamenti VF e Volontari e posta in rete sul sito del Comando di Brescia.

La stessa con l'intento di garantire la privacy di ogni singolo volontario, riporterà solo il numero in graduatoria, la data di iscrizione nell'elenco, omettendo lo stato lavorativo e il carico familiare.

Il rispetto della scadenza (citato al punto f del presente regolamento) di invio della scheda informativa consente di poter accedere alla graduatoria utile per i richiami per i 12 mesi dell'anno successivo.

La graduatoria ha validità annuale, sono consentiti nuovi inserimenti in calce alla suddetta graduatoria solo se motivati, per chiunque ne faccia richiesta. In tal caso si potrà accedere ai richiami non prima di quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **h) Modalità di Richiamo**

Mediante una procedura informatica l'Ufficio Personale provvede a inviare una **e-mail preventiva di alertamento** ai vigili volontari inseriti in posizione utile per il richiamo. Tale e-mail non richiede risposta.

In seguito si provvede a inviare l'**e-mail di assegnazione** indicante il periodo di richiamo e tutti i dati necessari. L'interessato è tenuto a rispondere entro 48 ore dall'invio di tale e-mail.

Decorse inutilmente **48 ore** dall'invio dell'e-mail, senza che sia pervenuta alcuna risposta, l'interessato perde il diritto al richiamo e si procede a contattare il successivo in graduatoria.

La rinuncia/non risposta al richiamo è computata come turno di richiamo effettuato.

Sia l'accettazione che la rinuncia dell'incarico devono essere confermate mezzo e-mail e in particolare in caso di rinuncia deve essere specificato il motivo.

Tutte le suddette comunicazioni sono inviate all'indirizzo di posta elettronica dichiarato sulla scheda informativa.

I richiami della graduatoria in corso terminano il 31 dicembre di ogni anno e riprendono il 1 gennaio del nuovo anno con la nuova graduatoria.

Non è consentita la partecipazione al richiamo a coloro i quali non sono in regola con le visite e le idoneità al servizio previste per legge.

A seguito del recepimento della distribuzione dei richiami in servizio dei vigili volontari emanata dalla Direzione Regionale, viene fatta una programmazione dei richiami e resa nota una proiezione quadrimestrale dell'impiego dei vigili volontari.

Si precisa che tale proiezione è ha carattere puramente indicativo perché è soggetta alla accettazione/rinuncia dei candidati.

### **i) Lettera di richiamo**

Ogni richiamo è motivato con la “necessità” di impiego.

Ciascuna unità volontaria è richiamata attraverso l’emanazione di specifici provvedimenti. Una copia del provvedimento è sempre consegnata al personale interessato.

Il provvedimento contiene, oltre alla specifica enunciazione della “necessità” di impiego, alle istruzioni relative all’organizzazione del servizio, agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, alle modalità di liquidazione della prestazione, etc. - anche l’indicazione della “necessità” per la quale viene disposto il richiamo e il fatto che il servizio prestato non costituisce rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (*Lettera circolare del Ministero dell’Interno – Gestione Risorse Umane - n. 5746 del 21 febbraio 2012*).

In conformità all’ordine del giorno 268 del 07-06-2011, la componente femminile del personale volontario deve firmare l’autocertificazione riguardante lo stato di gravidanza.

### **l) Richiami personale volontario a servizio giornaliero**

Il richiamo del personale volontario a servizio giornaliero con orario differenziato è normalmente effettuato per la mansione di addetto alla reception, supporto agli uffici e o per varie forme di impiego strettamente correlate al soccorso e al suo supporto logistico con modalità di “impegno progettuale finalizzato”. Tale personale può essere richiamato per motivi e periodi particolari anche con richiami brevi o sequenziali, in relazione alle necessità e su richiesta motivata del responsabile del settore.

L’orario è equiparato a quello dei dipendenti a servizio giornaliero per un totale di 36 ore settimanali.

Il richiamo a servizio giornaliero è in relazione al titolo di studio, mestiere ed eventuali particolari attitudini o esperienze lavorative per svolgere al meglio l’incarico o il progetto.

### **m) Richiamo personale volontario destinato ai Distaccamenti Volontari**

L’attuale normativa non consente all’Amministrazione l’erogazione allo stesso soggetto di due compensi nel medesimo periodo; inoltre, come noto, la turnazione prevista per il personale permanente e volontario, è configurata dal legislatore in modo da consentire un adeguato numero di ore per il recupero psico-fisico.

Da quanto sopra si può evincere che il personale volontario destinato, a richiesta, ai Distaccamenti Volontari non potrà svolgere contemporaneamente mansioni di unità in servizio al distacco e di volontario richiamato come discontinuo per le necessità del Comando.

Nel momento in cui il soggetto è richiamato come “discontinuo”, deve temporaneamente sospendere la propria disponibilità presso il Distaccamento Volontario.

#### **n) Idoneità al servizio**

La normativa vigente prevede che il personale effettui le visite di idoneità, il Comando programma quindi a proprio carico tali visite di rinnovo presso la convenzionata struttura sanitaria RFI di Verona. Il volontario il cui certificato risulta prossimo alla scadenza è quindi tenuto a presentarsi alla data convenuta presso struttura sanitaria RFI per effettuare i controlli clinici previsti.

Il soggetto viene successivamente chiamato per recarsi presso il medico del Comando che formalizza le risultanze della visita effettuata a Verona.

Si rammenta che l'iter per il rinnovo dell'idoneità al servizio comprende sia la visita presso RFI, che la successiva visita presso il medico del Comando per rinnovare l'attestato di idoneità; tale certificato risulta indispensabile per il proseguimento dei richiami in servizio.

#### **o) Patenti**

Al fine di ottimizzare l'organizzazione del servizio di istituto, è indispensabile che tutto il personale Volontario in possesso di patente civile, almeno di tipo B, provveda a dotarsi di patente Ministeriale di 1a categoria poiché sono innumerevoli le occasioni in cui può essere chiamato a svolgere servizi di istituto per i quali si rende necessario l'utilizzo di un veicolo VF.

Per quanto sopra le istanze devono essere presentate presso all'Ufficio Patenti nell'Ufficio Personale della sede centrale.

I possessori della patente VF, devono verificarne la validità e nel caso attivarsi per il rinnovo.

#### **p) Inserimento nei turni di servizio**

L'assegnazione del personale volontario a servizio discontinuo segue il criterio della rotazione, nei limiti del possibile, nei vari turni e nelle diverse sedi di servizio.

Questo dà la possibilità a tutto il personale di raffrontarsi e di conoscere le realtà delle varie sedi di servizio nonché di poter evidenziare le potenzialità di ciascuno.

Il Capo Turno ha la facoltà di ridistribuire il personale VV in richiamo assegnato il suo turno, secondo le esigenze di soccorso.

#### **q) Disciplina**

Al personale volontario si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, che qui si riporta:

*«1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:*

*a) censura inflitta per lievi trasgressioni;*

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

- per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami; - per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incurrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.»

#### **r) Cancellazione dall'elenco dei volontari**

La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per:

- decesso;
- dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale;
- raggiungimento dei limiti di età, salvo che per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- incapacità, insufficiente rendimento e assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
- mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione iniziale;
- le ipotesi disciplinari di cui alla lettera q) (*radiazione*) del presente regolamento;
- sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come prevista dal D.M. in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;
- sopravvenuta incompatibilità, per le ipotesi di cui alla lettera d) del presente regolamento.

fc



IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Ing. Giulio De Palma